

**Requisiti per l'abilitazione professionale di Acconciatore  
(art. 2, L. n. 161/1963 e art. 3, L. n. 174/2005)**

L'abilitazione professionale per l'esercizio dell'attività di acconciatore è riconosciuta se l'interessato si trova in almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) essere in possesso di un certificato di abilitazione professionale rilasciato da una Commissione Provinciale per l'Artigianato, dalla Regione Emilia-Romagna o da altra Pubblica amministrazione competente;
- 2) essere in possesso di un attestato di formazione professionale costituente titolo per l'abilitazione all'esercizio dell'attività in forma autonoma e rilasciato da Enti accreditati o autorizzati da Regioni e/o Province (a seguito di superamento di un esame tecnico-pratico);
- 3) essere stato titolare di un esercizio di barbiere, di parrucchiere o mestiere affine, iscritto all'Albo delle Imprese Artigiane;
- 4) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, dalla data di inizio dell'attività dell'impresa e/o dell'attività lavorativa, presso imprese esercenti l'attività di acconciatore o mestiere affine;
- 5) avere svolto l'apprendistato per il periodo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (attualmente fissato in 5 anni, ridotti a 4 anni e 6 mesi se si è in possesso di titolo di studio post-obbligo) ed essere stati qualificati acconciatori;

**N.B.:** a seguito dell'abrogazione dell'art. 2, L. n. 161/1963 con effetti a partire dal 14/09/2012, i requisiti di cui ai punti 4) e 5) possono essere fatti valere esclusivamente da chi ha completato, entro e non oltre il 13/09/2012, il relativo percorso lavorativo.

In caso di percorsi formativi svolti fuori dall'Italia, ai sensi del D.lgs. n.206 del 9/11/2007, occorre ottenerne il riconoscimento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.